

Avviso ai litiganti

# Contabilità gravemente “lacunosa”: ci vuole l’analitico o l’induttivo

11 Gennaio 2021

Il Fisco può ricostruire il reddito imponibile anche in base a semplici indizi senza che questi rappresentino prove presuntive

**SINTESI:** L’inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili giustifica l’accertamento condotto con metodo analitico-extracontabile (art. 39, comma 1, lett. d, del DPR n. 600 del 1973), ovvero l’accertamento condotto con metodo induttivo puro (art. 39, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, e art. 55, comma 2, del DPR n. 633 del 1972, quest’ultimo in materia di imposte indirette). Più in particolare, qualora la “incompletezza, falsità od inesattezza” degli elementi indicati non sia tale da non consentire di prescindere dalle scritture contabili, l’Ufficio accertatore è legittimato solamente a “completare” le lacune riscontrate, utilizzando, ai fini della dimostrazione della esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati ovvero della inesistenza di componenti negativi dichiarati, anche presunzioni semplici rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 2729 c.c. Qualora viceversa “le omissioni o le false od inesatte indicazioni” risultino tali da inficiare la attendibilità - e dunque la utilizzabilità, ai fini dell’accertamento - anche degli “altri” dati contabili, l’amministrazione finanziaria può “prescindere in tutto od in parte dalle risultanze del bilancio o delle scritture contabili in quanto esistenti” ed è legittimata a determinare l’imponibile in base ad elementi meramente indiziari anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c. (cfr. Cass. n. 6061 del 2020).

Sentenza n. 28565 del 15 dicembre 2020 (udienza 8 ottobre 2020)

Cassazione civile, sezione V – Pres. Sorrentino Federico – Est. Saieva Giuseppe

Accertamento analitico-extracontabile – Art. 39, comma 1, lett. d, del DPR n. 600 del 1973 –  
Accertamento induttivo puro – Art. 39, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, e art. 55, comma 2, del  
DPR n. 633 del 1972 – Sono entrambi giustificati da una inattendibilità dei dati delle scritture  
contabili